



Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di CESENATICO

Via del Porto n°14-Tel. 0547/80028 Fax. 0547/83958

e-mail uccesenatico@mit.gov.it sito web www.guardiacostiera.it/cesenatico

ORDINANZA

Galleggiante ALDO

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Cesenatico:

VISTA: la nota in data 21 aprile 2016 della Sig.ra Rossi Seconda, in qualità di titolare dell'omonima impresa con sede in Cesenatico via Gramsci 8, armatrice del Galleggiante denominato "ALDO" iscritto al n°4RM808 dei RR.NN.MM. e GG. di Cesenatico, con la quale vengono comunicati gli orari di inizio/fine attività del servizio traghetto tra sponda e sponda del Porto canale;

VISTA: la nota n. 18674 del 20/04/2026 del Comune di Cesenatico, con la quale si prende atto della sostituzione del galleggiante Giovanna d'Arco II con il mezzo ALDO, in riferimento alla concessione demaniale marittima n. 09/2024 relativa alla gestione del servizio di traghetto per il collegamento tra le sponde del Porto Canale di Cesenatico, tra Viale del Porto e Via Lungomare di Ponente, all'incrocio con Via Darsena

VISTO: il Certificato di Navigabilità e le Annotazioni di Sicurezza relativi al galleggiante denominato "ALDO" iscritto al n°4RM808 dei RR.NN.MM. e GG. di Cesenatico.

RITENUTO OPPORTUNO: disciplinare ai fini della sicurezza della navigazione e portuale il servizio di traghettamento nel Porto canale di Cesenatico;

VISTI: gli artt. 17, 62, 66, 81, del Codice della Navigazione e l'art. 59, 62, 63, 64, 65, 73, 74 e 78 del relativo Regolamento di Esecuzione.

RENDE NOTO

Nel porto canale di Cesenatico è attivo il servizio di traghettamento persone, tra sponda e sponda del canale e precisamente tra Viale del Porto, a Levante, e via Lungomare di Ponente con l'incrocio in via Darsena, a Ponente, mediante il galleggiante denominato "ALDO" in premessa descritto.

ORDINA

Art. 1

È fatto obbligo al conduttore del traghetto di rispettare scrupolosamente le limitazioni indicate nel Certificato di Navigabilità e le prescrizioni riportate sulle Annotazioni di Sicurezza dell'unità navale impiegata.

Art. 2

Il servizio di traghettamento osserverà, durante il periodo Aprile/Settembre, gli orari di seguito elencati:

- **Aprile:** dal 1 al 30, dalle ore 07:00 alle ore 19:00.
- **Maggio:** dal 1 al 31, dalle ore 07:00 alle ore 23:00.
- **Giugno:** dal 1 al 30, dalle ore 07:00 alle ore 00:00.
- **Luglio:** dal 1 al 31, dalle ore 07:00 alle ore 01:30.
- **Agosto:** dal 1 al 31, dalle ore 07:00 alle ore 01:30.
- **Settembre:** dal 1 al 15, dalle ore 07:00 alle ore 00:00; dal 16 al 30, dalle ore 07:00 alle ore 22:00. (lunedì – martedì – mercoledì - giovedì e domenica) dalle 07:00 alle 24:00 (venerdì e sabato).

Art. 3

Eventuali interruzioni del servizio, per cause di forza maggiore, devono essere prontamente segnalate a questa A.M. ed adeguatamente portate a conoscenza dell'utenza mediante appositi cartelli da posizionare in loco.

Art. 4

Le attività di cui sopra devono comunque sempre essere interrotte ogni qualvolta le condizioni di vento, corrente fluviale o piena del canale non ne consentano il regolare esercizio in condizioni di sicurezza, con valutazioni rimesse all'apprezzamento del comandante del traghetto.

Eventuali variazioni permanenti degli orari in relazione ai periodi di cui al precedente art. 2 dovranno essere comunicate preventivamente con congruo anticipo a questa Autorità Marittima, al fine di poter disporre modifiche alla presente ordinanza ed analogamente segnalate all'utenza interessata, con opportuna cartellonistica.

Art. 5

Il traghetto in esercizio deve mostrare i segnali sia diurni che notturni per una "nave che non governa" ed in movimento (Regola 27 della COLREG 1972), ed osservare tutte le regole previste dal "Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare" (COLREG 1972), ratificato con Legge 27 dicembre 1977, n°1085.

Prima di iniziare la manovra di attraversamento del canale, il Comandante del traghetto deve assicurarsi che non vi siano altre unità già in avvicinamento, sia lato monte sia lato mare, le quali hanno comunque la precedenza sul traghetto stesso.

Art. 6

L'imbarco e lo sbarco dei passeggeri dovranno avvenire mediante apposita passerella idonea che colleghi, senza soluzione di continuità, il piano della banchina al piano di calpestio del traghetto.

I passeggeri in attesa di imbarco non dovranno oltrepassare l'area delimitata delle banchine fino a ultimazione della manovra di ormeggio e del completo sbarco di tutti i passeggeri a bordo.

Sarà cura del comandante del mezzo procedere ad apertura del portellino d'accesso solo a manovra di ormeggio ultimata, e solo dopo aver verificato l'assenza di passeggeri in attesa in banchina oltre la linea di delimitazione presente.

Art. 7

Durante gli orari di svolgimento del servizio sarà cura del concessionario:

- garantire vigilanza, sia in banchina che a bordo, atta a prevenire danni a persone e/o cose;
- predisporre sulle banchine, in prossimità dei punti di imbarco/sbarco, idonee delimitazioni di sicurezza per evitare che i passeggeri in attesa di imbarco sostino o transitino sulle banchine di ormeggio;
- curare il decoro e la pulizia del battello e dei punti di attracco dello stesso;
- garantire, durante le ore notturne, un'adeguata illuminazione dei punti di imbarco/sbarco dei passeggeri;
- assicurare l'affissione della presente Ordinanza a bordo e nei punti d'imbarco.

Art. 8

Il Comandante del traghetto dovrà curare che la catenaria per la trasmissione del moto sia poggiata sul fondale del porto e che comunque l'impianto asservito al traghetto nel suo complesso non arrechi intralcio alla navigazione ed al traffico portuale.

Qualsiasi anomalia o avaria dovrà dar luogo immediatamente alla sospensione delle operazioni e dovrà essere comunicata a questa A.M.

Art. 9

L'inosservanza dei precetti contenuti nella presente Ordinanza sarà punita, qualora il fatto non costituisca più grave illecito perseguito a termine della legge, con le sanzioni previste dal Codice della Navigazione, dai Regolamenti Marittimi e dalle altre leggi applicabili ai singoli casi.

Art. 10

Dall'entrata in vigore della presente Ordinanza è abrogata ogni altra disposizione contraria.

Art. 11

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, all'albo pretorio del Comune di Cesenatico, nonché con l'inclusione alla pagina ordinanze del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/Cesenatico, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Cesenatico, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Emanuela COLI'

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82